

CONTRATTO QUADRO

Approvvigionamento di diritti contrattuali di acquisto di prodotti petroliferi per la detenzione di scorte di sicurezza (CSO ticket)

Indice

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali.....	4
Articolo 2 – Definizioni.....	4
Articolo 3 – Oggetto del Contratto	6
Articolo 4 – Proprietà e caratteristiche delle Scorte Riservate.....	6
Articolo 5 – Responsabilità e controlli	7
Articolo 6 – Efficacia contratto - Autorizzazioni	7
Articolo 7 – Compensi	7
Articolo 8 – Fatturazione e pagamento del Compenso di Prenotazione	8
Articolo 9 – Notifica di Crisi.....	8
Articolo 10 – Esercizio dell’Opzione di Acquisto	8
Articolo 11 – Cessione del diritto di acquisto	9
Articolo 12 – Programmazione.....	10
Articolo 13 – Consegna.....	10
Articolo 14 – Prezzo di acquisto	12
Articolo 15 – Fatturazione e pagamento del Prezzo di Acquisto	12
Articolo 16 – Forza maggiore	13
Articolo 17 – Modifiche legislative	14
Articolo 18 – Risoluzione.....	14
Articolo 19 – Comunicazioni.....	14
Articolo 20 – Legge applicabile.....	14
Articolo 21 – Foro competente.....	15
Articolo 22 – Tutela dei dati personali.....	15
Articolo 23 – Requisiti e obblighi normativi.....	15
Allegati.....	17

CONTRATTO QUADRO
[CIG: A0215C8E4E]

Tra

Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ex articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito “D.lgs. n. 79/99”), con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, nelle sue funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano in persona del Prof. Rocco Giuseppe Moles, Amministratore Delegato (di seguito “AU/OCSIT”);

e

La società: con sede legale in: (), Via: e sede operativa in: (), Via:, P.IVA, C.F. n°:, nella persona di:, munito di idonei poteri in forza di: (di seguito “Venditore”);

(di seguito AU/OCSIT e il Venditore congiuntamente le “Parti” e ciascuna di esse la “Parte”).

PREMESSO CHE

1. la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (già Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
2. in data 12 novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., in attuazione dell'articolo 4 del D.lgs. n. 79/99, ha costituito la società Acquirente Unico S.p.A. della quale detiene il 100% del capitale sociale;
3. il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (di seguito Decreto) che ha recepito la Direttiva UE 2009/119/CE, che impone agli Stati membri dell'Unione Europea l'obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di prodotti petroliferi, al fine di assicurarne la disponibilità in caso di crisi di approvvigionamento ha istituito l'Organismo centrale di stoccaggio Italiano (di seguito “OCSIT”);
4. il Decreto, al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, ha attribuito le funzioni e le attività di OCSIT ad Acquirente Unico S.p.A.;
5. la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione, ed in particolare l'art. 31 – quinquies «*Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere*» ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, prevedendo l'introduzione dell'art. 16-bis, il quale prevede che: “*Con uno o più decreti del Ministro della*

transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT ... la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».

6. il Decreto del Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 11 gennaio 2022 all'art 3 ha stabilito che OCSIT *“può stipulare opzioni contrattuali di acquisto di prodotto per la detenzione di scorte petrolifere di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ossia diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2009/119/CE (nel seguito anche: «CSO ticket»)”*
7. con il presente accordo, AU/OCSIT intende acquistare CSO ticket al fine di assolvere ai compiti ad esso affidati ai sensi della normativa sopra richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali

1. Il presente Contratto Quadro disciplina i rapporti che intercorreranno fra le Parti relativamente all'acquisizione da parte di AU/OCSIT di diritti di opzione di acquisto di determinati volumi di scorte petrolifere necessari a soddisfare gli obblighi stabiliti dalla DIRETTIVA 2009/119/CE (c.d. “CSO ticket”), a seguito e per effetto della sottoscrizione sia del presente Contratto Quadro, sia di contratti individuali di volta in volta stipulati a seguito dell'aggiudicazione delle gare che verranno indette da AU/OCSIT (di seguito i “Contratti Individuali”). Un facsimile di Contratto Individuale è qui allegato come Allegato 1.
2. Il Contratto Quadro e ciascun Contratto Individuale costituiscono un unico contratto tra le Parti (di seguito il “Contratto”) e le Parti non avrebbero concluso i Contratti Individuali ove fosse stato altrimenti.
3. Il presente documento definisce i termini e le condizioni generali del Contratto Quadro per l'acquisto di CSO ticket, le cui previsioni regolano i diritti e gli obblighi delle Parti del Contratto Individuale.
4. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.

Articolo 2 – Definizioni

Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente Contratto Quadro avranno il significato di seguito indicato:

- **Cessionario:** indica la persona giuridica che potrà essere individuata da AU/OCSIT quale soggetto terzo che stipulerà il Contratto di Acquisto;

- **Compenso di Prenotazione:** indica l'importo riconosciuto da AU/OCSIT al Venditore per il servizio di mantenimento delle Scorte Riservate. La formula di calcolo del Compenso di Prenotazione è riportata nell'articolo 7;
- **Contratto di Acquisto:** indica il contratto di acquisto della Quantità Opzionata stipulato tra il Venditore e AU/OCSIT o tra il Venditore e il Cessionario;
- **CSO ticket:** indica il diritto contrattuale di acquistare determinati volumi di scorte petrolifere che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla Direttiva CSO.
- **Decisione Internazionale Efficace di Rilascio delle Scorte:** indica qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi Paesi membri e/o misure addizionali;
- **Depositaria:** indica la persona giuridica responsabile, a qualsiasi titolo, della gestione e dell'operatività del Deposito in cui sono ubicate le Scorte Riservate ed individuate dal Venditore;
- **Deposito:** indica il luogo, riportato nel Contratto Individuale, in cui sono ubicate le Scorte Riservate;
- **Direttiva CSO:** indica la Direttiva 2009/119/CE del consiglio del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
- **Interruzione Grave dell'Approvvigionamento:** indica la riduzione grave e improvvisa dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi della Comunità europea o di un suo Stato membro, che abbia comportato o meno una Decisione Internazionale Efficace di Rilascio delle Scorte, a seguito della quale il Ministero può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche;
- **Mese Fatturabile:** indica ogni mese del Periodo di Copertura;
- **Ministero:** indica il Ministero competente per la gestione delle scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi per la sicurezza degli approvvigionamenti;
- **Notifica di Crisi:** indica la notifica inviata da AU/OCSIT al Venditore con cui viene annunciato lo stato di crisi di approvvigionamento (Allegato 2);
- **Notifica di Esercizio:** indica la notifica inviata da AU/OCSIT al Venditore con cui viene esercitata l'Opzione di Acquisto (Allegato 3);
- **Opzione di Acquisto:** indica la facoltà di acquistare i quantitativi di Scorte Riservate indicati nella Notifica di Esercizio;
- **Periodo di Copertura:** indica il periodo, riportato nel Contratto Individuale, durante il quale il Venditore si impegna a mantenere le Scorte Riservate per AU/OCSIT;
- **Periodo di Formazione del Prezzo:** indica l'intervallo temporale, espresso in giorni, da considerare per il calcolo del prezzo di acquisto. I giorni da considerare sono quelli che

decorrono dall'inizio alla fine della consegna della quantità di prodotto esercitata da AU/OCSIT (Quantità Consegnata);

- **Quantità Consegnata:** indica il quantitativo di Scorta Riservata consegnato dalla Depositaria ad AU/OCSIT o al Cessionario a seguito dell'esercizio dell'Opzione di Acquisto;
- **Quantità Opzionata:** indica il quantitativo di Scorta Riservata riportato nella Notifica di Esercizio. La Quantità Opzionata non potrà essere maggiore della Quantità Riservata;
- **Quantità Riservata:** indica il quantitativo di Scorta Riservata indicato nel Contratto Individuale;
- **Scorta Riservata:** indica il prodotto petrolifero della tipologia di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e ss.mm.ii., atto a garantire la Specifica alla Consegna, di proprietà del Venditore e riservato ad AU/OCSIT per la copertura dei propri obblighi di scorta. La tipologia, il quantitativo di Scorta Riservata e la Specifica alla Consegna sono indicati nel Contratto Individuale;
- **Specifica alla Consegna:** indica i requisiti dei prodotti petroliferi di cui alla norma richiamata nel Contratto Individuale garantiti per la Quantità Consegnata;
- **Venditore:** indica il soggetto aggiudicatario della gara di approvvigionamento di CSO ticket.

Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.

I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Articolo 3 – Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è l'acquisto di CSO ticket da parte di AU/OCSIT. Con la stipula del presente Contratto Quadro e del conseguente Contratto Individuale, il Venditore si impegna a riservare in favore di AU/OCSIT, durante il Periodo di Copertura, le Scorte Riservate descritte nel Contratto Individuale, e a renderle disponibili a fronte dell'esercizio dell'opzione da parte di AU/OCSIT, notificato mediante Notifica di Esercizio nelle modalità indicate nel presente Contratto Quadro.

Articolo 4 – Proprietà e caratteristiche delle Scorte Riservate

1. Il Venditore garantisce di essere l'unico proprietario delle Scorte Riservate durante il Periodo di Copertura.
2. Durante il Periodo di Copertura, le Scorte Riservate dovranno essere in ogni momento disponibili, fisicamente accessibili e verificabili da AU/OCSIT ai fini delle attività connesse agli scopi della Direttiva CSO.
3. Durante il Periodo di Copertura, le Scorte Riservate devono essere libere da qualsiasi vincolo, diritto, gravame o privilegio e disponibili ai fini della consegna.

Articolo 5 – Responsabilità e controlli

1. AU/OCSIT si riserva il diritto di fare eseguire, anche in coordinamento con l'autorità competente del Paese in cui sono localizzate le Scorte Riservate, in qualsiasi momento e a proprie spese, informando il Venditore con congruo anticipo, ispezioni e controlli sulla giacenza fisica e la contabilità delle Scorte Riservate nonché sulla qualità delle stesse, anche mediante prelievo di campioni.
2. Il Venditore garantisce che le Scorte Riservate siano identificate dalla Depositaria e rilevabili dalla documentazione contabile del Deposito al fine di poterle verificare ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 2009/119/CE.
3. Il Venditore si impegna a fornire, su richiesta di AU/OCSIT, tutte le informazioni e le copie dei documenti necessari ai fini di quanto previsto nel presente articolo.
4. Qualora il Venditore sia un soggetto diverso dalla Depositaria, il Venditore adotta tutte le misure necessarie a garantire che le disposizioni del presente articolo si applichino alla Depositaria e, più in generale, che la Depositaria presti i servizi relativi al deposito, stoccaggio e consegna delle Quantità Riservate in conformità alle condizioni previste dal Contratto.

Articolo 6 – Efficacia contratto - Autorizzazioni

1. L'efficacia del Contratto è subordinata alle autorizzazioni di cui al Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2022 *"Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere"*.
2. Le Parti si impegnano ad assolvere tutti gli adempimenti propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni nei termini e nelle modalità di cui al Decreto di cui al precedente punto.
3. Nel caso in cui non vi siano le autorizzazioni di cui al comma 1, il Contratto sarà automaticamente risolto. In tali ipotesi nulla sarà dovuto reciprocamente dalle Parti ad alcun titolo.

Articolo 7 – Compensi

1. Per il servizio di mantenimento e messa a disposizione delle Scorte Riservate, AU/OCSIT riconoscerà al Venditore il Compenso di Prenotazione così calcolato:

$$C_p = C_u \times Q_R \times (N \div M)$$

dove:

C_p = Compenso di prenotazione espresso in Euro arrotondato alla seconda cifra decimale;

C_u = Compenso unitario di prenotazione espresso in Euro/tonnellata/mese;

Q_R = Quantità Riservata (al netto della Quantità Consegnata) espressa in tonnellate;

N = numero di giorni nel Periodo di Copertura nel relativo Mese Fatturabile;

M = numero di giorni di calendario nel relativo Mese Fatturabile;

2. Il Compenso di prenotazione (C_p) dovrà essere fatturato mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese.

3. A fronte del pagamento del Compenso di prenotazione, il Venditore garantisce, per tutto il Periodo di Copertura, il mantenimento e la messa a disposizione delle Scorte Riservate a beneficio esclusivo di AU/OCSIT e in conformità all'articolo 4, e concede ad AU/OCSIT i diritti di acquisto delle Scorte Riservate in conformità agli articoli 10 e 11.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamento del Compenso di Prenotazione

1. Per le prestazioni oggetto del Contratto, il Venditore emetterà fatture mensili secondo i termini previsti all'articolo 7, corredate dai documenti giustificativi, intestate a: *Acquirente Unico S.p.A., Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma, Codice fiscale e Partita IVA: 05877611003.*
2. Le fatture dovranno essere emesse dal Venditore in formato elettronico (XML) ed inviate ad AU/OCSIT tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI).
3. AU provvederà al pagamento delle fatture emesse dal Venditore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa su SDI.
4. In caso di scadenza in giorno non bancario, il pagamento potrà essere posticipato al primo giorno bancario successivo.
5. Eventuali pagamenti effettuati in ritardo daranno luogo all'automatica applicazione di interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 9/10/2002 n° 231, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 9/11/2012 n° 192, con relativa emissione di nota debito.

Articolo 9 – Notifica di Crisi

1. In caso di Decisione Internazionale Efficace di Rilascio delle Scorte o di Interruzione Grave dell'approvvigionamento durante il Periodo di Copertura, a fronte della disposizione di rilascio scorte da parte del Ministero, AU/OCSIT comunicherà al Venditore, mediante l'invio della Notifica di Crisi, il possibile esercizio dell'Opzione di Acquisto.
2. La Notifica di Crisi sarà inviata a mezzo posta elettronica o a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi indicati nel Contratto Individuale. Il Venditore si impegna a confermare la ricezione della notifica.
3. Nell'ipotesi in cui AU/OCSIT dovrà esercitare l'Opzione di Acquisto invierà al Venditore la Notifica di Esercizio di cui al successivo articolo 10.

Articolo 10 – Esercizio dell'Opzione di Acquisto

1. A seguito dell'invio della Notifica di Crisi, durante il Periodo di Copertura AU/OCSIT potrà esercitare, in qualsiasi momento, l'Opzione di Acquisto tramite l'invio della Notifica di Esercizio al Venditore.
2. La Notifica di Esercizio sarà inviata a mezzo posta elettronica o a mezzo raccomandata A/R ai recapiti indicati nel Contratto Individuale. Il Venditore si impegna a confermare la ricezione della notifica.

3. L'Opzione di Acquisto potrà essere esercitata in una o più volte, per tutta o parte della Quantità Riservata.
4. Alla ricezione della Notifica di Esercizio, il Venditore dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche alla consegna della Quantità Opzionata o, nel caso in cui il Venditore e la Depositaria non coincidano, dovrà adoperarsi affinché vengano svolte tutte le attività propedeutiche alla consegna da parte della Depositaria.
5. In caso di esercizio dell'Opzione di Acquisto durante il Periodo di Copertura, gli obblighi in capo al Venditore restano validi fino al termine della consegna della Quantità Opzionata, anche se tale termine è successivo alla scadenza del Periodo di Copertura.
6. Nella Notifica di Esercizio dovranno essere indicati almeno: il riferimento della Notifica di Crisi, il riferimento del/i Contratti Individuali, le Quantità Opzionate suddivise per tipologia di prodotto.
7. Nel caso in cui il Venditore e la Depositaria siano già controparti di AU/OCSIT in virtù, rispettivamente, di un *“Contratto Quadro di approvvigionamento di prodotti petroliferi”* e di un *“Contratto Quadro di approvvigionamento di capacità di stoccaggio”*, e le Scorte Riservate siano ubicate in un Deposito ove AU/OCSIT è titolare di un conto deposito, per le attività operative relative all'acquisto e alla consegna della Quantità Opzionata si farà riferimento, rispettivamente, per l'acquisto delle Quantità Opzionate al *“Contratto Quadro di Approvvigionamento di prodotti petroliferi”* già stipulato tra AU/OCSIT e il Venditore, fermo restando il prezzo di acquisto di cui al successivo articolo 14, mentre per la consegna dei prodotti al *Contratto Quadro di approvvigionamento di capacità di stoccaggio* già stipulato tra AU/OCSIT e la Depositaria, fermo restando quanto previsto agli articoli 12 e 13 del presente Contratto Quadro.
8. Il Venditore accetta che durante il Periodo di Copertura, in caso di Decisione Internazionale Efficace di Rilascio delle Scorte o di Interruzione Grave dell'approvvigionamento che abbia comportato una disposizione di rilascio scorte da parte del Ministero, in alternativa all'esercizio dell'Opzione di Acquisto la Quantità Riservata potrà essere ridotta ed il Compenso di Prenotazione adeguato di conseguenza al nuovo valore della Quantità Riservata, fino al termine della disposizione di rilascio scorte. Al termine della disposizione di rilascio scorte, se quest'ultima è antecedente alla scadenza del Contratto Individuale, il Venditore garantisce la ricostituzione delle Scorte Riservate.

Articolo 11 – Cessione del diritto di acquisto

1. In caso di Interruzione Grave dell'approvvigionamento o di Decisione Internazionale Efficace di Rilascio delle Scorte durante il Periodo di Copertura, AU/OCSIT potrà, in qualsiasi momento e durante tutta la durata contrattuale, cedere, a suo insindacabile giudizio al Cessionario, il diritto di acquisto di tutta o parte della Quantità Riservata.
2. Il Cessionario sarà individuato da AU/OCSIT mediante apposite procedure di selezione indette dalla stessa AU/OCSIT.

3. Gli effetti derivanti dalla cessione del diritto di acquisto inizieranno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui AU/OCSIT comunica il nominativo del Cessionario al Venditore. Il Cessionario subentra ad AU/OCSIT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti e derivati dal Contratto.
4. AU/OCSIT a seguito della cessione è liberato da qualsiasi obbligazione derivante dagli adempimenti di cui al Contratto.
5. In caso di Esercizio dell'Opzione di Acquisto di una parte della Quantità Riservata, restano in capo ad AU/OCSIT tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti e derivati dal Contratto relativamente alla parte rimanente di Quantità Riservata al netto della Quantità Opzionata.
6. A seguito della procedura di selezione di cui al punto 2, AU/OCSIT comunicherà al Venditore l'Elenco dei Cessionari ai fini dell'accettazione da parte del Venditore.
7. Nel caso in cui il Venditore fosse nell'impossibilità di stipulare il Contratto di Acquisto con il Cessionario designato da AU/OCSIT in virtù di leggi, provvedimenti, decreti, regolamenti o altre norme applicabili nel Paese del Venditore nonché per ulteriori motivazioni derivanti da precedenti rapporti contrattuali, il Venditore deve darne comunicazione ad AU/OCSIT entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Elenco dei Cessionari. Nella comunicazione il Venditore dovrà indicare le motivazioni della impossibilità della stipula del Contratto di Acquisto indicando il riferimento alla norma specifica. AU/OCSIT valutate le motivazioni presentate dal Venditore qualora le ritenga fondate provvede a nominare un nuovo Cessionario in sostituzione del precedente.
8. Nel caso in cui la comunicazione non pervenga ad AU/OCSIT entro tre (3) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Elenco dei Cessionari, AU/OCSIT addebiterà al Venditore gli eventuali danni subiti e subendi derivanti dalla mancata stipula del Contratto di Acquisto.

Articolo 12 – Programmazione

1. Per la consegna delle Quantità Opzionate, il Venditore definirà con AU/OCSIT o il Cessionario il programma delle consegne.
2. Entro 7 giorni dalla Notifica di Esercizio le Parti si impegnano a definire il programma delle consegne, che dovranno iniziare non più tardi di 7 giorni dalla data in cui è stato concordato detto programma.
3. Il Venditore si impegna a garantire, che la Depositaria effettui la consegna ad AU/OCSIT o al Cessionario delle Quantità Opzionate con priorità e tempestività secondo quanto indicato nel programma delle consegne.
4. Per la definizione del programma delle consegne si dovrà tener conto di quanto previsto al successivo articolo 13.
5. La consegna delle Quantità Opzionate potrà avvenire in un'unica soluzione o in più fasi distribuite nel tempo.

Articolo 13 – Consegna

Contratto Quadro Approvvigionamento CSO ticket		Pagina 10/17
---	--	--------------

1. La qualità della Quantità Consegnata dovrà essere conforme alla Specifica alla Consegna indicata nel Contratto Individuale.
2. Ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 7, per il quale si applicheranno le condizioni ivi previste, le Quantità Opzionate saranno consegnate FOB o FCA (INCOTERMS® 2010) presso il Deposito in cui sono ubicate le Scorte Riservate.
3. I diritti e i doveri delle Parti sono stabiliti in conformità alle suddette regole Incoterms 2010.
4. Il Venditore garantisce affinché la consegna delle Quantità Opzionate avvenga in conformità al programma delle consegne di cui all'articolo 12.
5. La Consegna dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme, regolamenti e/o procedure applicabili. Sarà cura del Venditore informare AU/OCSIT o il Cessionario in merito ai requisiti di accesso e sicurezza del Deposito, così come a qualsiasi impedimento o restrizione.
6. Al ricevimento della nomina del mezzo di trasporto, il Venditore comunicherà l'accettazione o il rifiuto della nomina entro dieci (10) ore lavorative.
7. In nessun caso e a nessun titolo AU/OCSIT può essere ritenuto responsabile degli oneri di controstallia e del loro pagamento.
8. La consegna della Quantità Opzionate dovrà iniziare non più tardi di 7 giorni dalla data in cui è stato concordato il programma di cui all'articolo 12 e terminare entro 30 giorni dall'inizio della consegna. Il Venditore garantisce che la Depositaria dispone delle capacità logistiche per effettuare la consegna delle Quantità Opzionate entro i suddetti termini.
9. Le modalità con cui viene effettuata la consegna, compresa la nomina dei mezzi di trasporto, saranno concordate tra il Venditore e AU/OCSIT o il Cessionario nel rispetto delle procedure e dei requisiti di accesso e sicurezza del Deposito che il Venditore dovrà mettere a disposizione di AU/OCSIT o del Cessionario.
10. Nel caso in cui il Venditore e la Depositaria siano soggetti diversi, il Venditore si impegna ad informare AU/OCSIT o il Cessionario in merito a qualsiasi causa o evento che possa costituire impedimento o restrizione alla consegna delle Quantità Opzionate, e garantisce affinché la consegna venga effettuata nel rispetto della normativa applicabile, del Contratto e delle regole di accesso e sicurezza del Deposito.
11. Le Parti si impegnano a rispettare i propri obblighi ai sensi del regolamento REACH (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo. Nel caso di prodotti provenienti da paesi terzi, l'importatore deve verificare la conformità al REACH. Per le finalità del REACH, il Venditore fornisce tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità al REACH o le eventuali esenzioni dalla registrazione REACH che possono essere applicate, comprese le informazioni sulle specifiche del prodotto e un'adeguata scheda di dati di sicurezza contenente gli identificatori delle sostanze chimiche pertinenti, come la denominazione chimica e il numero(i) di Chemical Abstract Service.
12. Al termine della consegna della/e Quantità Opzionata/e, il Venditore deve inviare ad AU/OCSIT una comunicazione di aggiornamento dello stato delle Scorte Riservate, allegando alla comunicazione idonee evidenze documentali di riscontro.

Articolo 14 – Prezzo di acquisto

1. Il Prezzo di acquisto della Quantità Opzionata sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Prezzo di acquisto} = [(P + X) / K] \times \rho_{\text{Platts}} / \rho_{15^{\circ}\text{C}}$$

dove:

- P = media aritmetica delle quotazioni, espresse in USD/tonnellata, riportate alla voce HIGH FOB Med (Genova/Lavera) del prodotto conforme alla Specifica alla Consegna effettivamente pubblicate dal Platts European Marketscan relative al Periodo di Formazione del Prezzo arrotondata alla seconda cifra decimale per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).
 - X = premio aggiudicato nella gara di approvvigionamento di CSO ticket, espresso in USD/tonnellata, riportato nel Contratto Individuale;
 - K = media aritmetica dei cambi quotidiani euro/USD (espressi con quattro cifre decimali) fissati dalla Banca Centrale Europea ed effettivamente disponibili nel Periodo di Formazione del Prezzo (Bloomberg code EURUSD ECB Index). Tale media sarà espressa con quattro cifre decimali e arrotondata per difetto (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 5 e 9);
 - ρ_{Platts} = densità di riferimento del Platts (0,755 g/ml per la benzina, 0,845 g/ml per il gasolio, 0,800 g/ml per il jet fuel);
 - $\rho_{15^{\circ}\text{C}}$ = densità del prodotto accertata alla consegna.
2. Il valore del prezzo di acquisto così determinato sarà riportato con due cifre decimali arrotondandolo per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).
3. Il prezzo di acquisto, espresso in euro/tonnellata, sarà applicato alla quantità in peso riportata nella documentazione fiscale emessa dalla Depositaria.

Articolo 15 – Fatturazione e pagamento del Prezzo di Acquisto

1. Prima della fatturazione il Venditore calcola il Prezzo di acquisto e lo comunica ad AU/OCSIT o al Cessionario, che lo verifica entro due giorni lavorativi. A seguito della condivisione del Prezzo di Acquisto con AU/OCSIT o il Cessionario, il Venditore emette la relativa fattura maggiorata dell'IVA di legge se dovuta.
2. Il pagamento in Euro sarà effettuato da AU/OCSIT o dal Cessionario entro 10 giorni di calendario dalla consegna delle Quantità Opzionate.
3. Il pagamento è effettuato sul conto bancario indicato dal Venditore.
4. Il passaggio di proprietà avviene al ricevimento, da parte del Venditore, dell'intero importo relativo Quantità Consegnata.
5. A garanzia del pagamento delle Quantità Opzionate, non meno di 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della Notifica di Esercizio, e comunque prima della consegna delle Quantità

Opzionate, AU/OCSIT o il Cessionario deve assicurarsi di disporre di linee di credito sufficienti per coprire, in ogni momento, il valore del Prezzo di Acquisto delle Quantità Opzionate. Le suddette linee di credito sono soggette ad accettazione del Venditore e possono essere fornite in forma di lettera di credito emessa da un primario istituto bancario.

Articolo 16 – Forza maggiore

1. Definizione:

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca (di seguito "Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, fino a quando perduri la causa di Forza Maggiore, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e a condizione che soddisfino i requisiti di cui al precedente capoverso costituiscono causa di Forza Maggiore le seguenti cause:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi, fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- sciopero, serrata, o altre attività e/o agitazioni sindacali a carattere nazionale;
- adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità emessi per ragioni non dipendenti da cause imputabili alla Parte Interessata dall'evento.

2. Obblighi e responsabilità della Parte Interessata:

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni previsti nel Contratto, nonché per qualunque danno o perdita subiti dall'altra parte, nella misura in cui il mancato adempimento sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui essa sussista.

In ogni caso la predetta Parte Interessata sarà tenuta:

- 2.1. adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare effetti negativi dell'evento di cui al precedente capoverso al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi derivanti dal Contratto;
- 2.2. comunicare all'altra parte in maniera tempestiva:
 - 2.2.1. il verificarsi dell'evento di cui sopra fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso e indicando altresì, qualora sia possibile stimarlo, il tempo necessario per porvi rimedio;
 - 2.2.2. lo sviluppo di tale evento fornendo un aggiornamento circa la durata prevista;
 - 2.2.3. la cessazione dell'evento medesimo.

3. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza, per un periodo superiore a 15 giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per l'esecuzione del Contratto, nell'ottica del temperamento dei reciproci interessi e della riduzione al minimo delle conseguenze economiche pregiudizievoli.
4. Qualora la causa di forza maggiore perdurasse per un periodo superiore ad un mese, ciascuna delle Parti avrà comunque facoltà di risolvere il Contratto senza che possa essere a questa imputata responsabilità alcuna.

Articolo 17 – Modifiche legislative

1. In caso di modifiche di legge o normative che:
 - a. incidano sulla capacità di una Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto, la Parte dovrà comunicare all'altra Parte la propria incapacità di adempiere al Contratto in virtù delle suddette modifiche. Laddove possibile, le Parti concorderanno le necessarie modifiche al Contratto per garantirne la prosecuzione. Nel caso in cui le Parti decidano di risolvere il Contratto si applicherà quanto previsto all'articolo 16;
 - b. rendano la Scorta Riservata indicata nel Contratto Individuale non più idonea ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legislazione CSO, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 16.

Articolo 18 – Risoluzione

1. Il Contratto può essere risolto da una Parte, previa diffida ad adempiere inviata alla Parte Inadempiente, in caso di violazione di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, ove tale violazione sia rimediabile e la controparte non adempia entro 10 giorni dalla diffida ad adempiere dell'altra Parte.
2. La risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo non pregiudica i diritti o gli obblighi maturati prima della risoluzione.
3. Il Venditore avrà diritto a ricevere il Compenso di Prenotazione dovuto fino alla data di risoluzione del Contratto. A seguito del pagamento del suddetto compenso da parte di AU/OCSIT cesseranno tutti gli obblighi delle Parti.
4. Oltre a quanto previsto nel Contratto, AU/OCSIT si riserva di risolvere ipso iure il Contratto in caso di liquidazione volontaria, accordo stragiudiziale di ristrutturazione del debito, fallimento o procedure concorsuali, a fronte di semplice comunicazione al Venditore.

Articolo 19 – Comunicazioni

1. Se non diversamente specificato negli articoli precedenti, le comunicazioni oggetto del Contratto dovranno essere inviate ai rispettivi indirizzi riportati nel Contratto Individuale.

Articolo 20 – Legge applicabile

Contratto Quadro Approvvigionamento CSO ticket		Pagina 14/17
---	--	--------------

1. Ogni questione relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto Quadro e dei Contratti Individuali, sarà regolata esclusivamente in base alla legge italiana alla quale si fa integrale rinvio per quanto non espressamente in essi disposto.

Articolo 21 – Foro competente

1. Per le controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione od esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto Quadro e dai Contratti Individuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, in deroga espressa e consensuale a ogni norma che consenta o determini una competenza territoriale diversa.

Articolo 22 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti tratteranno i rispettivi dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 23 – Requisiti e obblighi normativi

1. Il Venditore e AU/OCSIT dichiarano di aver adottato un “Modello di Organizzazione gestione e controllo” (anche “Modello 231”), che include il Codice Etico, in riferimento al D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
2. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto Quadro, il Venditore dichiara, mediante la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, che il proprio Modello 231 prescrive garanzie almeno pari a quelle previste nelle Linee guida e nel codice Etico adottate da AU/OCSIT, pertanto, sulla base di tale presupposto ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra Parte per l'intera durata del presente Contratto Quadro ad attenersi ai principi del proprio Modello 231 e del proprio Codice Etico e in ogni caso a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità ai fini del D.lgs. 231/01 dell'altra parte contraente. Inoltre ciascuna Parte si impegna a operare nel rispetto delle leggi Anti-Corruzione ove applicabili (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il D.lgs. 231/01, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l'UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
3. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto il Venditore, sempre alla sottoscrizione del presente Contratto Quadro, ha facoltà di dichiarare di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui alle Linee guida e al Codice Etico adottato da AU/OCSIT mediante la sottoscrizione dell'apposito Allegato 4.

4. Ciascuna Parte si impegna a mantenere indenne e manlevata l'altra parte da qualsiasi danno, costo, onere, spesa perdita che dovesse derivare da una violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
5. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà la parte adempiente a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

FAC-SIMILE

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

- *Allegato 1: Modello del Contratto Individuale di approvvigionamento prodotti petroliferi;*
- *Allegato 2: Notifica di Crisi;*
- *Allegato 3: Notifica di Esercizio;*
- *Allegato 4: Modello di dichiarazione D.lgs. 231/01.*

Letto approvato e sottoscritto.

Roma, li _____

Il Venditore

AU/OCSIT

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Articolo 4; Articolo 5; Articolo 6; Articolo 9; Articolo 10; Articolo 11; Articolo 15; Articolo 16; Articolo 17; Articolo 18; Articolo 20; Articolo 21.

Letto approvato e sottoscritto.

Firma Venditore